



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 1753

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA

N. 24/2011

IL SINDACO

- Vista la comunicazione pervenuta in data odierna dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Alessandria prot. 26/221 del 17.9.2011, con la quale si comunica che a seguito di attività ispettiva svoltasi in data 17.9.2011 presso l'attività denominata Albergo Ristorante Bar POLO NORD, sita in questo Comune in Via Provinciale n. 26, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali;
- Atteso che con la medesima comunicazione viene chiesto a codesta Autorità Sanitaria di valutare l'emissione di ordinanza di sospensione dell'intera attività svolta fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e strutturali che diedero origine al rilascio della autorizzazione sanitaria da accertarsi dal competente S.I.A.N. presso l'ASL CN1 di Saluzzo;
- Visto il verbale allegato alla comunicazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Alessandria con il quale vengono descritti i rilievi ispettivi ai locali ed attrezzature dell'Albergo-Ristorante-Bar anzidetto;
- Ritenuto, per quanto risulta, inderogabile provvedere con urgenza ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- Visto l'art. 8 del D.Lgs. 507/99;
- Visto l'art. 54 della Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

Al Sig. Polito Francesco, nato a Torino il 19.5.1972, residente a Lagnasco in Via Tetti Nuovi n. 7, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato Albergo Ristorante Bar all'insegna POLO NORD con sede in Crissolo in Via Provinciale n.26,

1. **la sospensione** dell'intera attività di cui sopra con decorrenza immediata;
2. **di provvedere** al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e strutturali che diedero origine al rilascio della autorizzazione sanitaria per l'esercizio avanti citato entro il termine di giorni 30. Tali condizioni dovranno essere accertate dal competente S.I.A.N. presso l'ASL CN1 di Saluzzo.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i. avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Crissolo, li 19 settembre 2011



IL SINDACO
Dr. Aldo PEROTTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aldo Perotti", written over the printed name.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Agente Notificatore, dichiara di aver oggi notificato ad ogni effetto di legge, il presente atto al Sig. **POLITO Francesco**, consegnandone copia a mani di _____ nella sua qualità di _____

CRISSOLO, li _____

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE